



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione via pec

CORTE DEI CONTI



0003515-21/03/2016-SC_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco
del Comune
SAN PIETRO DI CADORE (BL)

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di
SAN PIETRO DI CADORE (BL)

Oggetto: trasmissione delibera n. 146/2016/PRSP del 2 marzo 2016

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 146/2016/PRSP, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 2 marzo 2016.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese



Deliberazione n.: 146 /2016/PRSP



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 02/03/2016, composta da:

Dott. Josef Hermann RÖSSLER	Presidente
Dott.ssa Elena BRANDOLINI	Consigliere
Dott. Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario, relatore
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Primo Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;



VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti n. 11/SEZAUT/2014/ INPR del 15 aprile 2014 recante *"...le linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) ed i criteri, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di Revisione Economico-Finanziaria degli Enti Locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013"*.

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2013, redatta dall'Organo di Revisione del Comune di S. Pietro di Cadore (BL) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;



VISTA la nota in data 09/09/2015 prot. n. 5892, con la quale il Magistrato Istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione Comunale con nota del 05/10/2015 prot. n. 5227-5603 (acquisita al prot. C.d.c. n. 6568 del 05/10/2015);

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 7/2016, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

UDITO il Magistrato Relatore, dott. Giampiero Pizziconi;

FATTO

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2013, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n.266 e dai dati in possesso di questa Corte, è emerso quanto segue:

1. gestione di competenza negativa per euro 86.859,57 con una gestione di parte corrente che presenta un deficit sulle entrate correnti (al netto della quota di avanzo applicato) pari a - 1,17%;
2. ricorso ad anticipazioni di tesoreria nell'esercizio 2013, ripetute anche nel 2014, per giorni 87 per una esposizione complessiva pari ad euro 329.552,25;
3. sforamento dello specifico parametro ministeriale n. 4 (51,79% in luogo del 40%);
4. sforamento della spesa di personale ex comma 557 personale (+ 2,07% rispetto al 2012);



5. mancato adeguamento alle disposizioni previste dal comma 28, art. 9, del d.l. n. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010;
6. mancata adozione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48 co. 1 d.lgs. n. 198/2006).

Con nota del 05/10/2015, già richiamata, a firma del Sindaco, il Comune di S. Pietro di Cadore (BL) ha fornito chiarimenti in ordine alla criticità riscontrata in sede istruttoria, precisando che:

1. *"..I dati riportati nella relazione vengono confermati. La causa che ha determinato lo squilibrio e da ricercare nei minori accertamenti verificatisi come ad esempio per la TARSU per gli introiti dei servizi cimiteriali ecc. Essendo le spese ridotte, al minimo non è stato possibile ridurle ulteriormente. Per quanto riguarda l'eventuale rafforzamento degli equilibri, negli anni successivi si è cercato di garantire il rispetto attraverso il costante monitoraggio di accertamenti e impegni.*
2. *Il ricorso all'anticipazione di tesoreria è data per lo più dal pagamento di opere finanziate da contributi che vengono erogati a consuntivo a seguito dell'avvenuta presentazione della documentazione giustificativa (mandati di pagamento) debitamente quietanzati. L'Ente ha quindi necessità di avvalersi della anticipazione di cassa per potere adempiere a quanto richiesto ed ottenere quindi l'erogazione del contributo.*
3. *I residui attivi inseriti nel titolo III riguardano i canoni*



demaniali ed il rimborso degli interessi per i mutui del servizio idrico da parte del BIM GSP spa. Tali somme saranno rimborsate secondo un piano di rientro predisposto dal BIM OSP stesso. Il punto 4 dei parametri ministeriali non è stato rispettato a causa delle spese relative ai servizi in convenzione che vengono rendicontate l'anno successivo ed anche per la momentanea insufficienza di cassa.

4. La spesa del personale non è stata rispettata in quanto si riferisce a n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, venuti a scadere rispettivamente il 15.04.2014 e il 28.02.2014, il cui rapporto è stato perfezionato con i seguenti atti della G.C.;

Collaborazione per ufficio ragioneria;

n.72 del 30.11.2012 per il periodo dal 01.01.2013 al 31.03.2013 per complessivi € 7.500,00

n.33 del 05.04.2013 per il periodo dal 01.04.2013 al 30.06.2013 per complessivi € 7.500,00

n.94 del 27.11.2013 per il periodo dal 01.12.2013 al 31.12.2013 per complessivi 2.500,00

Collaborazione per ufficio tecnico:

n.15 del 01.12.2012 per il periodo dal 01.01.2013 al 30.06.2013 per complessivi € 15.000,00

n.60 del 03.07.2013 per il periodo dal 01.07.2013 al 30.09.2013 per complessivi € 7.500,00

n.92 del 15.11.2013 per il periodo dal 01.12.2013 al



31.12.2013 per complessivi € 2.500,00.

5. Per quanto riguarda il piano della performance si comunica che a causa di numerosi adempimenti burocratici non è stato possibile adottarlo nei termini, ma si garantisce che al personale dipendente è stato erogato ugualmente il dovuto. Riguardo al piano triennale delle adozioni positive, in materia di pari opportunità, esso è allo studio di questa Amministrazione che intende approvarlo in breve; in ogni caso ne sono state rispettati e se ne rispettano i principi ispiratori".

DIRITTO

La funzione di controllo sugli equilibri di bilancio spettante alla Corte dei conti è stata espressamente estesa a tutti gli enti territoriali dall'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Più specificatamente, in relazione ai controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha attribuito alla Corte dei conti un controllo diretto sui bilanci anche attraverso i revisori dei conti, nei confronti dei quali vengono emanate apposite linee-guida (art. 1, comma 167, della legge n. 266 del 2005). Tale controllo è dichiaratamente finalizzato ad assicurare, in vista della tutela



dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento degli enti territoriali, la sana gestione finanziaria, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi, del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento previsto dall'art. 119, comma 6, della Costituzione.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha altresì chiarito che il sindacato della Corte dei conti sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale assume i caratteri dell'obbligatorietà, capillarità e generalità, ascrivibile alla categoria del <riesame di legalità e regolarità di tipo complementare al controllo sulla gestione amministrativa> (sentenza n. 179 del 2007).

La centralità e la necessità di tale ruolo è stata ulteriormente confermata dal potenziamento dei controlli che il legislatore ha voluto delineare con le misure introdotte dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. Infine, l'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del surrichiamato d.l. 174, ha rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, in esito ai quali - in caso di mancato adeguamento dell'ente locale alle pronunce di accertamento di irregolarità contabili o di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica - è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la



mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Dal quadro normativo sopra ricostruito - che ha esteso a tutto il territorio nazionale i controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e degli equilibri della finanza pubblica, configurando un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e consuntivi di, ciascun ente locale - e dalla richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale, consegue che l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, che si collocano pertanto "su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa" perché servono a garantire una vigilanza indipendente sugli "obiettivi di finanza pubblica" e a tutelare "l'unità economica della Repubblica" (Corte costituzionale, sentenza n. 60/2013) e si pongono in una prospettiva non più statica - come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità - ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006).



Per questi motivi, il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali, esercitato dalle Sezioni regionali di controllo, risulta strumentale alla verifica degli esiti di conformità ai vincoli comunitari e nazionali dei bilanci degli enti locali dell'intero territorio nazionale ed è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengono più opportune. Nell'ambito di tale riscontro è possibile, pertanto, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale (C.Cost. n. 29/1995), pervenire ugualmente allo scrutinio incidentale della legittimità di alcuni atti che fossero rilevanti per le finalità cui è deputato il controllo di che trattasi.

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2013 del Comune di S. Pietro di Cadore, di cui ai rilievi istruttori formulati, la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune in sede istruttoria, ampiamente riportato in narrativa, deve, al fine di prevenire potenziali gravi pregiudizi e danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, richiamare l'attenzione dell'Ente sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.



1. GESTIONE DI COMPETENZA NEGATIVA.

In sede istruttoria si è rilevata una gestione di competenza negativa per euro 86.859,57 con una gestione di parte corrente che presenta un deficit sulle entrate correnti (al netto della quota di avanzo applicato) pari a -1,17%.

Sul punto, la Sezione, evidenzia come l'art. 162, commi 1, secondo periodo e 6, del D.Lgs. 267/2000 prevedono che il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

In relazione all'esigenza di un monitoraggio continuo della permanenza degli equilibri si richiama quanto sostenuto dalla Sezione delle Autonomie nella propria deliberazione di indirizzo 23 /SEZAUT/2013/INPR recante "Indicazioni per la sana gestione delle risorse nel caso del protrarsi dell'esercizio provvisorio e primi indirizzi, ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al Bilancio di Previsione 2013", al punto C) ove si afferma che "... l'art. 147, secondo comma, lettera c) TUEL, come novellato dall'art. 3 d.l. n. 174/2012, impone la necessità di "garantire il costante controllo degli equilibri



finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi". L'analisi gestionale permetterà, anche, di valutare se l'attività di controllo dei responsabili dei servizi si sia effettivamente svolta e in quali termini e come la stessa si sia integrata con l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario.

Al riguardo emerge anche l'esigenza di un effettivo e continuo audit amministrativo, che gli organi di amministrazione e di revisione devono realizzare in corso di gestione".

Il principio in oggetto non solo deve essere rispettato in sede previsionale, ma deve essere confermato anche nella gestione annuale, contrariamente a quanto è avvenuto nel caso di specie dove emerge, in sede di rendiconto, anche un deficit di parte corrente.

L'irregolarità appare potenzialmente un fattore di rischio foriera di futuri pregiudizi, per il mantenimento degli equilibri di bilancio futuri del Comune e più in generale per una sana gestione anche in relazione ai nuovi obblighi sanciti dall'art. 6 del D.Lgs. 149/2011 che prevede che: "Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a



seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica".

Al riguardo per prevenire simili rischi potenziali, appare necessario improntare la programmazione finanziaria al rigoroso rispetto dei principi di cui agli artt. 162 e ss. del TUEL e la gestione del bilancio all'osservanza dei principi di cui al Titolo III del TUEL (gestione del bilancio), con particolare riferimento al Capo IV, (relativo ai principi di gestione, artt. 191 e ss.). Deve soprattutto aggiungersi che, ai sensi dell'art. 193 del TUEL, gli Enti locali devono rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico.




Sul punto, si richiama l'attenzione degli organi tecnici (Ragioniere, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e organi politici sulla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri.

2. RICORSO REITERATO AD ANTICIPAZIONI DI TESORERIA NELL'ESERCIZIO 2013, RIPETUTE ANCHE NEL 2014.

Dagli atti istruttori è emerso il ricorso ad anticipazioni di Tesoreria per un importo complessivo nel 2013 pari a € 329.552,25 e una durata complessiva di esposizione totale pari a 87 giorni.

Il comune evidenzia che: *"...il ricorso all'anticipazione di tesoreria è data per lo più dal pagamento di opere finanziate da contributi che vengono erogati a consuntivo a seguito dell'avvenuta presentazione della documentazione giustificativa (mandati di pagamento) debitamente quietanzati. L'Ente ha quindi necessità di avvalersi della anticipazione di cassa per potere adempiere a quanto richiesto ed ottenere quindi l'erogazione del contributo.*

In relazione a questo profilo, come noto, l'art. 222 del D. Lgs. n. 267/2000 rubricato "Anticipazioni di tesoreria" prevede che: *"1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli. 2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità*



previste dalla convenzione di cui all'articolo 210". È da rilevare al riguardo che il ricorso ad anticipazioni di cassa, previsto dall'art. 222 del TUEL, si configura come una soluzione di breve periodo per superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità e non, invece, quale forma sistematica di finanziamento dell'Ente, peraltro spesso particolarmente onerosa in quanto come evidenziato dalla disposizione che disciplina l'istituto il ricorso a tale formula di finanziamento dà luogo ad un costo risultante all'interesse sulle somme anticipate da pagare all'istituto tesoriere. È da notare, in contrario, che il Comune in questione, ricorre frequentemente all'istituto dell'anticipazione di cassa per far fronte a sofferenze di cassa, trasformandolo da strumento eccezionale di breve periodo a fenomeno ricorrente, quale prassi costante di finanziamento.

Nel caso di specie, l'Ente locale, pur nella piena autonomia decisionale, non può non tener conto degli obblighi suddetti derivanti dall'ordinamento internazionale e nazionale che ha più volte e in ambiti diversi ravvisato la necessità di un generalizzato abbassamento del livello di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di proteggere la finanza pubblica e la stabilità dei conti.

Come noto, l'art. 5 del D.Lgs 149/2011 e l'art. 148, commi 2 e 3 del TUEL prevedono che, per la regolarità della gestione amministrativo-contabile, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare, anche su richiesta delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo



14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
- c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.

L'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri anzidetti, come nel caso di specie, appare potenzialmente foriera di futuri pregiudizi, attesa l'entità, per il mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e più in generale per una sana gestione: non a caso infatti l'art. 248, comma 5, secondo periodo del TUEL prevede che: *"Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della*



finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Alla luce di ciò, e in vista dell'acclarata emersione degli indici sintomatici anzidetti, si richiama, per prevenire potenziali pregiudizi, l'attenzione degli organi tecnici (Ragioniere, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e organi politici sulla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri che non si riduca a una burocratica approvazione della delibera che concerna tali verifiche, finalizzata a una sana gestione e alla correzione tempestiva delle anomalie gestionali anzidette; si suggerisce nel contempo la modifica del regolamento di contabilità in modo da porre in essere un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente, prevedendo ove lo si ritenga opportuno, cadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 193,



comma 2, del T.U.E.L., dal momento che la norma dell'art. 6 del D.Lgs. 149/2011 richiede una valutazione sui comportamenti, come quello testé descritto, che aggravando lo squilibrio possano condurre al dissesto.

3. SFORAMENTO DELLO SPECIFICO PARAMETRO MINISTERIALE

N. 4.

In relazione a detto profilo di criticità, riguardo alla presenza in bilancio di residui passivi, risalenti nel tempo e in parte di dubbia esigibilità, si rileva lo sforamento del parametro ministeriale di deficitarietà strutturale n. 4: volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento (51,79%) degli impegni della medesima spesa corrente.

In relazione a detta criticità, come evidenziato in fatto, l'ente afferma che: *"...Il punto 4 dei parametri ministeriali non è stato rispettato a causa delle spese relative ai servizi in convenzione che vengono rendicontate l'anno successivo ed anche per la momentanea insufficienza di cassa.."*

Sul punto, la Sezione osserva che una corretta rappresentazione della gestione esige la puntuale osservanza delle regole e delle disposizioni dettate in materia di bilanci pubblici ed in particolare di quelli comunali.

Con specifico riferimento ai residui, è da sottolineare come essi concorrano a formare il risultato di amministrazione (vedasi anche art. 21 del D. Lgs n. 170 del 2006, norma che seppur abrogata dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 era vigente nel 2013 e il cui principio risulta



recepito nel citato decreto; art. 190 del T.U.E.L.).

Al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, infatti, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui passivi, l'ente debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare le posizioni debitorie.

Considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. L'ente cioè, non può limitarsi a verificare la ragione, il titolo giuridico, la giustificazione dei debiti esistenti, ma deve accertare l'effettivo obbligo di pagare il debito, attraverso un prudente apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento.

Il mantenimento in bilancio dei residui passivi datati nel tempo incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione effettivamente esistente (art 187 e 228, 4° comma del T.U.E.L.), che rappresenta un volume di disponibilità finanziaria che si trasformerà in effettiva disponibilità liquida nel momento in cui saranno estinti i debiti. In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui passivi, risalenti anni indietro nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni debitorie finalizzate al loro progressivo esaurimento. La Sezione, pertanto, non può non richiamare l'attenzione sull'esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei



residui passivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali il pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza.

4. MANCATA RIDUZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE RISPETTO A QUELLA SOSTENUTA NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 296/2006.

Dall'esame della relazione redatta ai sensi del citato art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'organo di revisione del Comune di San Pietro in Cadore in ordine alle risultanze del rendiconto 2013, emerge che la spesa del personale è in aumento del 2,07% rispetto a quella sostenuta nel 2012 come peraltro evidenziato in sede di risposta istruttoria dallo stesso ente. Al riguardo, infatti, l'amministrazione precisava che: *"...La spesa del personale non è stata rispettata in quanto si riferisce a n.2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, venuti a scadere rispettivamente il 15.04.2014 e il 28.02.2014.."*

Ciò in contrasto, dunque, con le previsioni di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

In relazione alla questione all'attenzione del Collegio preliminarmente questa Sezione, pur comprendendo le motivazioni addotte dall'ente nella nota istruttoria, ritiene necessario evidenziare la portata del richiamato art.1, comma 557, della legge n. 296/2006, rubricata *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"*, in base al quale, nella formulazione vigente



nell'esercizio finanziario di riferimento (2013) prevedeva: *"ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"*.

Il ricordato vincolo di spesa viene ulteriormente rafforzato dalle disposizioni che si rinvengono nell'art. 76, comma 7, del D.L. n.112/2008, norma ora abrogata ma vigente nel 2013, come risultante dalle diverse modifiche apportate dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 poi dall'art. 28, comma 11-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e da ultimo dall'art. 4-ter, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16,



[Handwritten signature]

norma inserita in sede di conversione con legge 26 aprile 2012, n.44. Attualmente, infatti, il comma 7 dell'art. 76 del D.L. n. 112/08 prevedeva: *"è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente"*. Rammenta il Collegio che i principi generali che ispirano il legislatore in materia di personale degli enti locali sono due.

Il primo, di limitazione di spesa è quello per cui gli enti locali devono assicurare la riduzione della spesa del personale (commi 557, 557 bis e 557 ter dell'art. 1 della legge 296/2006). I principi indicati dal comma 557 cit. non sono meri obiettivi che devono perseguire gli enti locali, bensì si connotano come veri e propri vincoli, la cui violazione, ai sensi del comma 557 ter, fa scattare la sanzione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, nonché di stipulare contratti elusivi di tale divieto (comma 4 dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008). In altri termini, dall'introduzione della sanzione *de qua* si deve desumere che i principi indicati dal legislatore non sono meramente orientativi per gli enti locali, ma rappresentano dei vincoli puntuali che gli enti medesimi devono rispettare. Tali norme sono immediatamente applicabili a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010 (31 maggio 2010).

Il secondo principio è quello, che riguarda tutti gli enti, per cui l'obbligo



di ridurre il tetto di spesa del personale deve essere posto in relazione al volume generale delle spese correnti dell'ente locale (art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/08, come convertito nella 6 agosto 2008 n. 133). Il Collegio non può non evidenziare che il quadro normativo è ulteriormente mutato nel corso dell'anno 2011 a seguito dell'entrata in vigore della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Il comma 11 quater dell'articolo 28 di detta Legge, comma aggiunto in sede di conversione, riporta il suddetto valore del rapporto tra spese di personale e correnti al 50% a far data dall'entrata in vigore della disposizione modificativa (28 dicembre 2011). Inoltre, nel corso del 2012, come accennato, l'articolo 76, comma 7, è stato ulteriormente modificato dall'art. 4-ter, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, norma inserita in sede di conversione con legge 26 aprile 2012, n. 44 che, per le assunzioni a tempo indeterminato, ha elevato la percentuale assunzionale dal 20% della spesa per cessazioni dell'anno precedente, al 40%.

Alla luce di dette considerazioni ed in relazione agli evidenziati dati che risultano in sede istruttoria, la Sezione ritiene che la mancata riduzione della spesa del personale nel 2013 rispetto a quella dell'anno precedente collide con il disposto di cui al citato comma 557 della legge 296/2006. Infatti, l'Ente era tenuto al rispetto di entrambi i principi sopra richiamati in materia di spese per il personale (riduzione della spesa del personale e limite percentuale di detta spesa sulle spese correnti) per non incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 76, commi 4 e 7, del decreto legge 122/2008, convertito con modificazioni nella legge 133/2008.



Il Collegio ritiene che la riduzione della spesa di personale rappresenti, dunque, uno specifico obiettivo di finanza pubblica al cui rispetto devono concorrere sia gli enti sottoposti al Patto di stabilità che quelli esclusi, in guisa che l'obiettivo di contenimento e riduzione della spesa di personale non sia più da considerare mera espressione di un principio di buona gestione al quale tendere, ma rappresenti un vero e proprio obiettivo vincolato dalla cui violazione discende, a titolo di sanzione, il divieto di assunzione. La norma che detto obiettivo pone è, dunque, norma di carattere imperativo, non derogabile (cfr. Sezione Controllo Lombardia, delibere n. 881/PAR del 16.9.2010 e n. 882/PAR/2010 del 21.9.2010).

Alla luce di dette considerazioni, dunque, la Sezione, adotta specifica pronuncia ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, con espresso invito all'Amministrazione comunale di San Pietro in Cadore ad effettuare, qualora la spesa del personale non sia nel frattempo rientrata nei limiti, una riprogrammazione del fabbisogno del personale che tenga conto del sopra ricordato obiettivo posto dall'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, tenendo in debita evidenza che le violazioni delle prescrizioni di cui alla ricordata disposizione, in base alle previsioni del successivo comma 557 ter, determinano per l'esercizio successivo il divieto di assunzioni di personale ai sensi dell'articolo 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/2008.

Divieto la cui osservanza per l'esercizio 2014 sarà oggetto di scrutinio da parte di questa Sezione di controllo.

5. MANCATO ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE
DAL COMMA 28, ART. 9, DEL D.L. N. 78/2010 CONVERTITO



DALLA LEGGE N. 122/2010.

Quanto al quinto profilo, di criticità, sulla base dei dati forniti e preso atto di quanto dichiarato in calce al punto 6 del questionario emerge il mancato adeguamento alle disposizioni previste dal comma 28, art. 9, del d.l. n. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010. Nella risposta istruttoria l'Ente dichiara di aver provveduto alla stipula di "...2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, venuti a scadere rispettivamente il 15.04.2014 e il 28.02.2014, il cui rapporto è stato perfezionato con i seguenti atti della G.C.;

Collaborazione per ufficio ragioneria;

n.72 del 30.11.2012 per il periodo dal 01.01.2013 al 31.03.2013 per complessivi € 7.500,00

n.33 del 05.04.2013 per il periodo dal 01.04.2013 al 30.06.2013 per complessivi € 7.500,00

n.94 del 27.11.2013 per il periodo dal 01.12.2013 al 31.12.2013 per complessivi 2.500,00

Collaborazione per ufficio tecnico:

n.15 del 01.12.2012 per il periodo dal 01.01.2013 al 30.06.2013 per complessivi € 15.000,00

n.60 del 03.07.2013 per il periodo dal 01.07.2013 al 30.09.2013 per complessivi € 7.500,00

n.92 del 15.11.2013 per il periodo dal 01.12.2013 al 31.12.2013 per complessivi € 2.500,00.

Il Collegio, alla luce dell'esposto quadro fattuale, ritiene



necessario ricostruire il quadro normativo, originario e sopravvenuto, che è alla base della disciplina della fattispecie in questione.

Come chiaramente evidenziato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 12/SEZAUT/2012/INPR l'articolo 9, comma 28 del D.L. 30 maggio 2010, n. 78, come convertito in Legge 133/2010, ha esteso agli enti locali ed alle Camere di commercio la disciplina relativa ai vincoli assunzionali per lavoro flessibile già operante per le amministrazioni statali. Con la conseguenza che gli enti locali nel corso dell'esercizio finanziario che qui interessa (2012) potevano ricorrere alle forme di lavoro flessibile purché avessero rispettato i vincoli di spesa ed assunzionali (rispetto del patto di stabilità interno, e riduzione della spesa del personale rispetto a quella sostenuta nell'anno precedente per gli enti soggetti al patto, contenimento della stessa nel limite di quella dell'anno 2008 per gli enti non soggetti al patto, mentre il vincolo del rispetto del rapporto tra spesa del personale e corrente entro il 50%, per entrambe le categorie, è venuto meno solo di recente a seguito dell'abrogazione del comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge 112/2008 che lo contemplava, da parte dell'articolo 3 del decreto legge 90/2014) ed anche l'ulteriore vincolo previsto dalla richiamata disposizione. Infatti, l'art. 9, comma 28 del DL 78/2010, introduce una disciplina specifica che limita la spesa sostenibile per le tipologie di lavoro flessibile, tra le quali si annovera per quello che qui interessa, il lavoro a tempo



determinato, al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009 (o, come di seguito si evidenzierà, alla media del triennio 2007-2009 qualora nel 2009 non si fosse sostenuta la relativa spesa). L'art. 9 in oggetto, infatti, rubricato "contenimento delle spese in materia di impiego pubblico", al comma 28, applicabile agli enti territoriali a far data dal 1 gennaio 2012 prevede che: *"a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di*



istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009".

Appare utile evidenziare che le Sezioni Riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 11/CONTR/2012 (ai cui contenuti si rinvia) sono intervenute a chiarire la portata applicativa di dette disposizioni, mentre la Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la deliberazione n. 29/2012/PAR, ha chiarito che in assenza di impegno di risorse anche nel triennio 2007- 2009 l'anno da prendere a riferimento è quello nel quale l'ente, con motivato provvedimento, proceda ad effettuare le assunzioni per assoluta necessità di far fronte, in tal modo, a un servizio essenziale: la spesa così determinata sarà, a sua volta, il parametro finanziario per gli anni successivi. Inoltre, in questa sede e per quello che qui interessa, si deve ulteriormente evidenziare che le Sezioni regionali di controllo hanno pacificamente ritenuto operanti i detti vincoli (50% della spesa sostenuta per incarichi a tempo determinato nell'anno 2009) anche per il conferimento da parte degli enti locali di incarichi



dirigenziali con contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110 del TUEL (cfr. in tal senso Sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazioni nn. 13 e 36/2012/PAR; Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 6/2012/PAR; Sezione regionale di controllo per la Campania deliberazione n. 493/2011/PAR).

Il vincolo imposto dal richiamato comma 28 impone dunque agli enti locali, a far data dall'entrata in vigore della norma vincolistica (1° gennaio 2012), di non superare il 50% dell'importo (impegnato) sostenuto nell'anno 2009 per tutte le tipologie di lavoro flessibile.

Dal questionario emerge che detto importo risulta sforato perché nel corso del 2012 e del 2013 il Comune di San Pietro di Cadore ha impegnato spese per lavoro flessibile destinate a convenzioni per l'ufficio di ragioneria e per l'ufficio tecnico.

Al riguardo, il Comune conferma di aver stipulato i contratti di cui trattasi successivamente all'entrata in vigore del regime vincolistico ma che tale eventualità si è resa necessaria, come emerge agli atti, dall'esigenza di garantire la copertura di due servizi fondamentali per l'ente.

La Sezione, prende atto di quanto sopra evidenziato ma, tuttavia, è tenuta a richiamare l'ente alla puntuale osservanza dei vincoli imposti dall'art.9, comma 28 del decreto 78/2010 atteso che la circostanza che ha fatto ritenere all'ente che non vi fossero altre possibilità per sopperire all'eccezionale e temporanea carenza di



personale seppur non prevedibile, non fa venir meno da parte dell'ente l'obbligo all'osservanza delle norme vincolistiche. Ciò, tenuto conto che i limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall'art. 9 comma 28 del DL n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012) costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia territoriale e gli enti locali sono tenuti pertanto a conformarsi ai principi suddetti e applicano direttamente la norma generale così come formulata, suscettibile di adattamento solo da parte degli enti di minori dimensioni per salvaguardare particolari esigenze operative (cfr. Corte dei Conti a Sezioni Riunite in Sede di Controllo nr. 11/CONTR/12 del 17/04/2012).

Pertanto, nel solo caso in cui l'applicazione diretta potrebbe impedire l'assolvimento delle funzioni fondamentali degli enti e non esistano altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione, è possibile configurare un adeguamento del vincolo ma, attraverso l'adozione di uno specifico strumento regolamentare (cfr. Corte dei Conti a Sezioni Riunite in Sede di Controllo nr. 11/CONTR/12 del 17/04/2012). Circostanza, quest'ultima, che non sembra aver connotato l'operato del Comune e, comunque, l'esercizio di tale potestà da parte dell'ente deve in ogni caso essere idonea a contenere efficacemente la



spesa per le assunzioni a tempo determinato, riportandola nei limiti fisiologici connessi alla natura dei rapporti temporanei una volta superata la situazione che aveva posto in pericolo l'esercizio delle funzioni fondamentali.

Di tal che, il Comune di San Pietro in Cadore è tenuto, superata la situazione che ha dato luogo alla violazione in oggetto a riportare la spesa del lavoro flessibile entro i limiti imposti dalla norma vincolistica.

6. MANCATA ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ (ART. 48 CO. 1 D.LGS. N. 198/2006).

In relazione al sesto profilo di criticità, emerge la mancata approvazione del piano della pari opportunità. Sul punto, la Sezione rammenta come il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna", all'art. 48 prevede che le Pubbliche Amministrazioni predispongano Piani di Azioni Positive, di durata triennale, tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. La norma, così dispone "1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo



30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all'articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi. A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. In caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 57, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". Come ben evidenziato dal



legislatore, la norma prevede che, in caso di mancato adempimento, venga applicata la sanzione di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che recita: *"Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette"*.

Consegue a quanto sopra rappresentato che la mancata adozione del suddetto Piano determina in capo alle amministrazioni inadempienti il divieto di assunzione (ex multis sul punto, questa Sezione deliberazioni 26 aprile 2012, n. 281, e 18 giugno 2012, n. 403, Corte dei Conti per la Calabria deliberazione 22 del aprile 2012 e da ultimo Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2012/INPR).

La Sezione, alla luce di quanto sopra rilevato, atteso che l'ente nell'esercizio finanziario considerato non ha adottato detto Piano, verificherà che a far, data dall'esercizio successivo a quello del rilevato inadempimento il Comune di San Pietro in Cadore abbia osservato il divieto di procedere ad assunzioni, anche per lavoro flessibile, con contestuale segnalazione alla competente procura erariale atteso che l'inadempimento di cui trattasi, involgendo norme imperative, determina anche ricadute in termini di responsabilità amministrativa, disciplinare ed erariale.

P.Q.M.



La Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di Revisione e della successiva istruttoria:

1. accerta che il Comune di San Pietro in Cadore nell'esercizio 2013 ha fatto rilevare gestione di competenza negativa per euro 86.859,57 con una gestione di parte corrente che presenta un deficit sulle entrate correnti (al netto della quota di avanzo applicato) pari a -1,17%;
2. accerta che l'amministrazione in oggetto ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nell'esercizio 2013, ripetute anche nel 2014, per giorni 87 per una esposizione complessiva pari ad euro 329.552,25;
3. accerta che il Comune di San Pietro in Cadore nell'esercizio 2013 ha sfiorato lo specifico parametro ministeriale n. 4 (51,79% in luogo del 40%);
4. accerta che il Comune non ha ridotto la spesa di personale per l'esercizio 2013 come prescritto dall'art. 1, comma 557, della L. 296/2006, facendo invece registrare un aumento dello 2,07% della stessa rispetto a quella dell'esercizio 2012;
5. accerta che l'amministrazione considerata non ha osservato le disposizioni in materia di contenimento delle spese per lavoro flessibile previste dal comma 28, art. 9, del d.l. n. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010;
6. accerta che il Comune di San Pietro in Cadore nell'esercizio 2013 non ha adottato il piano triennale di azioni positive in



materia di pari opportunità (art. 48 co. 1 d.lgs. n. 198/2006);


7. invita all'Amministrazione comunale di San Pietro di Cadore ad effettuare, qualora necessario e possibile, anche in relazione alle gestioni future, una attenta programmazione del fabbisogno del personale che tenga conto del sopra ricordato obiettivo posto dall'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, norma attualmente vigente, tenendo in debita evidenza che le violazioni delle prescrizioni di cui alla ricordata disposizione, in base alle previsioni del successivo comma 557 ter, determinano per l'esercizio successivo il divieto di assunzioni di personale ai sensi dell'articolo 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/2008 (norma che seppur ora abrogata era vigente nell'esercizio 2013).

Dispone la trasmissione della presente Deliberazione, a cura del Direttore della Segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'Organo di Revisione dei conti del Comune di San Pietro di Cadore (BL) per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 02/03/2016.


Il Magistrato Relatore

Dott. Giampiero Pizziconi



Il Presidente

Dott. Josef Hermann Rössler



Depositato in Segreteria il **15 MAR. 2016**

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott. ssa Raffaella Brandolese

